



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
(Provincia di Arezzo)

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571016
Fax: 0575/571026
Email: smilli@casentino.toscana.it
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Area Urbanistica e Assetto del Territorio

Prot. n° 1032

= RACCOMANDATA R.R. =

PERMESSO DI COSTRUIRE

Pratica Edilizia Numero :	4	Anno :	2013
Permesso Numero :	2	Del :	20/02/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la domanda presentata in data 12/02/2013 Prot. 0000855 inoltrata da

Nominativo: Arezzo Casa S.P.A.
Sede: AREZZO (AR)
Indirizzo: Via Margaritone N. 6,
P. IVA : 01781060510

diretta ad ottenere il Permesso di Costruire per eseguire i lavori di :

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTI DAL P.d.C. N. 11 DEL 01/04/2008, RELATIVO A:
"RECUPERO EDIFICIO DENOMINATO EX COLLEGIO DEI SALESIANI"**

localizzati in CASTEL SAN NICCOLO'

indirizzo VIA DON BOSCO,

dati catastali:

foglio 38 particella 37

foglio 38 particella 353

foglio 38 particella 354

foglio 38 particella 489

- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visto il Regolamento Comunale di Edilizia;
- Vista la Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia;
- Vista la legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 28.01.1977 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
- Vista la L.R.T. n. 1 del 03/01/2005;

Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio del Permesso e che unitamente al progettista attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto e la rappresentazione e descrizione dei luoghi degli immobili indicati nel progetto;

Accertato che il Permesso di Costruire deve essere rilasciato a titolo Oneroso

e che pertanto il richiedente ha assolto quanto previsto dalla vigente normativa per la corresponsione del contributo come segue:

Contributo commisurato al costo di costruzione: per un totale di € 528,35= interamente versato prima del rilascio del presente Permesso.

SI RILASCI A

a:

Nominativo: Arezzo Casa S.P.A.
Sede: AREZZO (AR)
Indirizzo: Via Margaritone N. 6,
P. IVA : 01781060510

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori di:

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTI DAL P.d.C. N. 11 DEL 01/04/2008, RELATIVO A:
"RECUPERO EDIFICIO DENOMINATO EX COLLEGIO DEI SALESIANI"**

localizzati in CASTEL SAN NICCOLO'

indirizzo VIA DON BOSCO,

dati catastali:

foglio 38 particella 37

foglio 38 particella 353

foglio 38 particella 354

foglio 38 particella 489

alle condizioni e nei termini previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti, nonché con le condizioni generali e speciali di cui a seguito ed in conformità al progetto edilizio costituito da eventuali elaborati vari che si allegano quale parte integrante del presente Permesso, redatti da:

Fabbrini Roberta Codice Fiscale FBBRRT69P67A851C

I lavori dovranno **essere iniziati entro 1 anno dalla data del rilascio del presente Permesso di Costruire ed ultimati entro 3 anni dalla data di inizio degli stessi.**

Si fa presente che per "data del rilascio" deve intendersi, sia ai fini dell'inizio dei lavori, sia ai fini del pagamento delle eventuali rate del contributo, la data di notifica del presente atto.

In caso di mancato completamento delle opere nel termine prescritto, il titolare del Permesso è tenuto, per ultimarle, a chiedere un nuovo Permesso di Costruire per la parte non realizzata.

Condizioni Generali e Speciali

1.- Il rilascio del permesso non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità o dei servizi ecc., delle strade o delle piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi o regolamenti.

2.- Il Permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala o che le quote corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

3.- Il titolare del Permesso, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti in materia e delle prescrizioni di cui al presente Permesso come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

4.- Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il titolare, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio del presente permesso non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio Civile da parte dell'impresa costruttrice.

5.- E' fatto obbligo di denunciare per scritto all'Ufficio Tecnico comunale lo inizio e l'avvenuto ultimazione di tutti i lavori di cui al presente permesso.

6.- Al titolare è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

7.- Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un

deposito a garanzia del ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva. Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

8.- I pontili di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato lungo le vie o spazi pubblici.

9.- Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi pubblici la medesima deve essere preventivamente autorizzata.

10.- E' fatto obbligo di redigere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 5 Novembre 1971, N.1086.

11.- Il Permesso si intende rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

12.- Il presente Permesso dovrà essere tenuto presso l'incaricato della esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibito ad ogni richiesta dal personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale e degli Agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del titolare del Permesso, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente dell'impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi del presente permesso, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

13.- Con il presente Permesso l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

14.- I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, il Permesso si intenderà decaduto e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da rilasciarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'Art.13 della legge 28-01-77, num.10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del Permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso; in tale caso, il nuovo Permesso riflette la parte non ultimata.

15.- Il rilascio del presente Permesso non esime il titolare dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici, prima di iniziare i lavori di costruzione.

16.- Il titolare dovrà notificare gli estremi del Permesso alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica, ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

17.- Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n.494/96 (Attuazione della Direttiva 92/54/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia del Permesso di costruire è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente e del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti.

18.- Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo, deve comunicare al Comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'Impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

19.- Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 86 comma 10 del Decreto legislativo 10/09/2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14/02/2003 n. 30).

La mancata produzione del D.U.R.C. costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla Certificazione di Abitabilità e Agibilità, di cui all'art. 86 della L.R.T. n. 1/2005;

20.- Qualora , successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altri imprese, il committente deve produrre il D.U.R.C. del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali.-

21.- Prima dell'inizio dei lavori strutturali dovrà essere consegnato al Comune l'attestato di deposito all'U.R.T.T. della documentazione tecnica di cui alla L. 64/74 e L.R. n. 88/82.-

Prescrizioni

--- Rimangono in vigore tutte le prescrizioni impartite con il P:d.C. originario.

Il presente permesso viene rilasciato in carta libera, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e ss.mm. ed ii. -

Castel San Niccolò lì, 20/02/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Gabriella Lombardi

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**
Geom. Stefano Milli